SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1996, n. 581.

Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e, in particolare, gli articoli 1, 3, 16, e l'allegato *A;*

Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — *1.* Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis*. — *1.* Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. — *1.* Fermo restando quanto stabilito dall'art. 45, agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.».

Art. 4.

1. All'art. 61, primo comma, n. 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.».

2. All'art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo.».

Art. 5.

1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «della radiodiffusione, della cinematografia, della televisione» sono sostituite dalle seguenti: «della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia».

Art. 6.

1. All'art. 80, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, al primo periodo dopo le parole: «in qualsivoglia forma e modo» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa quella via satellite» e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento».

Art. 7.

1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: «radiodiffusione» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite».

Art. 8.

1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 85-*bis*. — *1*. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-*bis*.».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis*. — *1*. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: «radiodiffusione» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite».

Art. 11.

1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 180-*bis*. — *1*. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.».

Art. 12.

1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti stipulati anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e di altri elementi protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, si applicano a partire dal 1° gennaio 2000 le disposizioni contenute nel presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.

3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima del 1° gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro ed uno o più coproduttori di altri Stati membri o di Stati terzi, l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite, da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari, richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusività territoriale o linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in detto contratto coesistano le seguenti condizioni:

a) sia previsto espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;

b) non vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione;

c) la comunicazione al pubblico via satellite delle coproduzioni pregiudichi l'esclusività, ed in particolare quella linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate le eventuali modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, relativamente agli articoli 3 e 6.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. Gli articoli 1, 3 e 16 della suddetta legge così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti».

«Art. 3 *(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce.

In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

«Art. 16 *(Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;

b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

d) l'equo compenso di cui alla lettera *c)* è riconosciuto anche agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;

e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;

f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'art. 7 della direttiva 93/83/CEE.

— La direttiva 93/83/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 248 del 6 ottobre 1993.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, riguarda la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

— Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, così recita: «Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale».

Nota all'art. 4

— L'art. 61, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal testo del presente decreto, è il seguente:

«Art. 61. — L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione prima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito, nonché il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dell'opera così adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro istrumento meccanico sopraindicato, *nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.*

La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, *nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o la ritrasmissione via cavo.*

Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione».

Nota all'art. 5:

— L'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal testo del presente decreto, è il seguente: «Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo al mezzo *della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite*, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi.

L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati».

Nota all'art. 6:

— L'art. 80, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal testo del presente decreto, è il seguente:

«2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:

a)-b) (omissis);

c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, *ivi compresa quella via satellite*, delle loro prestazioni artistiche dal vivo a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; *se la fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva, all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo diverso accordo tra le*

parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-*bis*».

Nota all'art. 7:

— L'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n 633, come modificato dal testo del presente decreto, è il seguente: «2. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione *ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite* e distribuzione contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento»

Nota all'art. 10.

— Il primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal testo del presente decreto, è il seguente: «L'attività di intermediario comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio di diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione *ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite* e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.)».

Nota all'art. 12:

— Il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Gli articoli 3 e 6 del suddetto decreto così recitano:

«Art. 3. — Il nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica proiezione».

«Art. 6. — L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha l'obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le registrazioni a termini dell'art. 55 della legge.

Il controllo sull'adeguamento di tale obbligo spetta al Ministero della cultura popolare.

L'ente esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione».

96G0697

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbaio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui agli art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 7 febbraio 1996;

Decreta:

lo scioglimento o autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro, «Sirena Ligeia» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Rosaria Carmela Agapito in data 25 gennaio 1983, rep. n. 17050 reg. soc. n. 960, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 1937/196804;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori carpentieri Cirò Marina» a responsabilità limitata, con sede in Cirò Marina, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale, in data 16 marzo 1984, rep. n. 5812, reg. soc. n. 1844, tribunale di Crotone - BUSC n. 2033/204207;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova edile Preitoni» a responsabilità limitata, con sede in Nicotera, costituita per rogito notaio Francesco Orabona in data 12 giugno 1984, rep. n. 1656, reg. soc. n. 889, tribunale di Vibo Valentia - BUSC n. 2055/205767;

4) società cooperativa mista «Sila Piccola» a responsabilità limitata, con sede in Taverna, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 25 luglio 1985, rep. n. 20318, reg. soc. n. 3971, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2186/213743;

5) società cooperativa mista «Progetto San Pietro e Maida 200» a responsabilità limitata, con sede in San Pietro a Maida costituita per rogito notaio Rosaria Carmela Agapito in data 15 novembre 1985, rep. n. 20466, reg. soc. n. 1539, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2226/216218;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Imada» a responsabilità limitata, con sede in Decollatura, costituita per rogito notaio Fortunato Galati in data 7 aprile 1986, rep. n. 105108, reg. soc. n. 1457, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2295/219278;

7) società cooperativa mista «Kroton Angora» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto,

costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 2 maggio 1986, rep. n. 89046, reg. soc. n. 2381, tribunale di Crotone - BUSC n. 2323/220497;

8) società cooperativa mista «San Pancrazio» a responsabilità limitata, con sede in Zagarise, costituita per rogito notaio Giuseppe Aversa in data 16 maggio 1986, rep. n. 93130, reg. soc. n. 4326, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2328/220502;

9) società cooperativa di produzione e lavoro «Città pulita» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 17 settembre 1986, rep. n. 90598, reg. soc. n. 2470, tribunale di Crotone - BUSC n. 2379/222948;

10) società cooperativa mista «Greenturist» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Andrea Teti in data 10 ottobre 1986, rep. n. 6358, reg. soc. n. 4471, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2390/223691;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «So. Ca. F.» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 8 gennaio 1987, rep. n. 27411, reg. soc. n. 4595, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2414/225917;

12) società cooperativa mista «Ecotep» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 19 febbraio 1987, rep. n. 28133, reg. soc. n. 4695, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2438/227004;

13) società cooperativa mista «Universal Service» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 9 febbraio 1987, rep. n. 10095, reg. soc. n. 2667, tribunale di Crotone - BUSC n. 2442/227008;

14) società cooperativa mista «Mineral Ciano» a responsabilità limitata, con sede in Soriano Calabro, costituita per rogito Beatrice Romano in data 25 febbraio 1987, rep. n. 567, reg. soc. n. 1416, tribunale di Vibo Valentia - BUSC n. 2443/227179;

15) società cooperativa mista «Eurekaturist» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 29 maggio 1987, rep. n. 11049, reg. soc. n. 2734, tribunale di Crotone - BUSC n. 2477/228164;

16) società cooperativa di produzione e lavoro «Agro industriale Lamezia Agrumi» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 4 novembre 1987, rep. n. 18242, reg. soc. n. 1734, tribunale di Crotone - BUSC n. 2512/231542;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «Edilpall Coop» a responsabilità limitata, con sede in Pallagorio, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli in data 28 gennaio 1988, rep. n. 99782, reg. soc. n. 2862, tribunale di Crotone - BUSC n. 2542/233853;

18) società cooperativa mista «Aragonese» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 22 aprile 1988, rep. n. 13455, reg. soc. n. 2897, tribunale di Crotone - BUSC n. 2557/234182;

19) società cooperativa di produzione e lavoro «Co. Al. Ma.» a responsabilità limitata, con sede in Maida, costituita per rogito notaio Rosaria Carmela Agapito in data 11 gennaio 1989, rep. n. 26848, reg. soc. n. 1932, tribunale di Lamezia Terme - BUSC n. 2650/240708;

20) società cooperativa mista «Coop. Im. Le Castella» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito notaio Francesco Maria Liguori in data 8 febbraio 1989, rep. n. 39102, reg. soc. n. 3058, tribunale di Crotone - BUSC n. 2680/242225;

21) società cooperativa di produzione e lavoro «Antigone» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Stefania Lanzillotti in data 14 luglio 1989, rep. n. 16861, reg. soc. n. 5446, tribunale di Catanzaro - BUSC n. 2733/244270;

22) società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori Pitagorici» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito notaio Francesco Maria Liguori in data 14 agosto 1990, rep. n. 45097, reg. soc. n. 3325, tribunale di Crotone - BUSC n. 2822/249054.

Catanzaro, 24 ottobre 1996

Il direttore: TRAPUZZANO

96A7568

DECRETO 7 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della coopera zione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provin ciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sens dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quell senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguit sull'attività delle società cooperative edilizie appress indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nell condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codic civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportand peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Sole e Mare» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Scognamiglio in data 8 febbraio 1956, rep. n. 2479, reg. soc. n. 778 - BUSC n. 339/60840;

2) società cooperativa edilizia «Isonzo» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Fiore in data 12 gennaio 1973, rep. n. 95950, reg. soc. n. 3447 - BUSC n. 1149/122895;

3) società cooperativa edilizia «Casa 79» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Orsini in data 21 giugno 1979, rep. n. 146031, reg. soc. n. 6019 - BUSC n. 1729/169198;

4) società cooperativa edilizia «Gardenia» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Falessi in data 16 ottobre 1979, rep. n. 1310, reg. soc. n. 6120 - BUSC n. 1750/171070;

5) società cooperativa edilizia «Fiordaliso» a responsabilità limitata, con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Falessi in data 16 ottobre 1979, rep. n. 1306, reg. soc. n. 6124 - BUSC n. 1754/171074;

6) società cooperativa edilizia «Artigiani Sperlonga» a responsabilità limitata, con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito notaio Grimaldi in data 4 novembre 1982, rep. n. 516, reg. soc. n. 8016 - BUSC n. 2092/194883;

7) società cooperativa edilizia «Casa Giovane» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Orsini in data 21 dicembre 1981, rep. n. 177296, reg. soc. n. 7451 - BUSC n. 2121/196670;

8) società cooperativa edilizia «Aurelia» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Falessi in data 3 maggio 1983, rep. n. 6971, reg. soc. n. 8334 - BUSC n. 2149/197966;

9) società cooperativa edilizia «Casa Nostra» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Mazzarella in data 7 novembre 1984, rep. n. 56867, reg. soc. n. 9435, - BUSC n. 2264/207269;

10) società cooperativa edilizia «Solaria 88» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Mandato in data 30 dicembre 1988, rep. n. 54814, reg. soc. n. 14711 - BUSC n. 2774/238459.

Latina, 7 novembre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A7569

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 1996.

Approvazione di una perizia di variante ai lavori di realizzazione della rete di distribuzione irrigua nella zona a monte della traversa di Ponte Barca - area in sinistra del fiume Simeto, di cui alla convenzione n. 31/90.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la relazione tecnica del consorzio di bonifica della piana di Catania prot. n. 506 del 9 febbraio 1996, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori di realizzazione della rete di distribuzione irrigua nella zona a monte della traversa di Ponte Barca - area in sinistra del fiume Simeto, di cui alla convenzione n. 31/90;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. n. 8/292 del 21 marzo 1996, che riporta testualmente: «le cause che hanno prodotto l'esigenza di apportare al progetto la variazione in esame sono tali da persuadere questo nucleo ad esprimersi favorevolmente, anche con riguardo all'accoglimento della richiesta di proroga del termine di convenzione»;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/1244 del 27 marzo 1996 che evidenzia come l'opera, comprensiva delle variazioni progettuali, risulti aderente agli scopi fissati in fase progettuale;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n. 31/90 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 506 del 9 febbraio 1996 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna B di seguito evidenziata:

Quadro economico (in ml di lire)

	Progetto originario (A)		Variante (B)
	Da convenz.	Da aggiud.	—
Lavori (compresi espropri)	8.170	6.665	5.138
Imprevisti	604	2.109	3.606
Lievitazione prezzi	50	50	80
Spese generali	658	658	658
I.V.A.	1.639	1.639	1.639
Totale	11.121	11.121	11.121

3) di concedere la proroga, richiesta dal consorzio con nota 506 del 9 febbraio 1996, del termine di convenzione di mesi sette e quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Roma, 8 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 307

96A7483

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Mantenimento del finanziamento della convenzione n. 311/88 per la realizzazione di strade di collegamento centro urbano del comune di Salerno (zona Alto Carmine - Lungo Irno).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che demanda al Ministro del bilancio, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, l'individuazione degli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso al 30 settembre 1993 o i cui lavori non risultino consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993;

Vista la convenzione n. 311/88 stipulata in data 14 marzo 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Salerno, regolante il finanziamento di L. 105.473.000.000 per la realizzazione di strade di collegamento centro urbano (zona Alto Carmine - Lungo Irno);

Considerato che i lavori di cui alla predetta convenzione, con delibera della giunta del comune di Salerno del 15 aprile 1993, vennero affidati all'A.T.I. Maltauro S.p.a. e che in data 30 settembre 1993 fu stipulato il relativo contratto di appalto;

Considerato che con delibera commissariale del 6 ottobre 1993 il progetto fu approvato in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la consegna dei lavori avvenne il 2 dicembre successivo;

Considerato che il comune di Salerno con note in data 31 gennaio e 29 maggio 1996 ha comunicato che il progetto relativo ai lavori previsti in convenzione è stato variato e fatto oggetto di apposito accordo di programma;

Ritenuto opportuno non procedere alla revoca del predetto finanziamento, tenuto conto della circostanza che il procedimento di affidamento in appalto dei lavori era completato al 30 settembre 1993, nonché del pubblico interesse a realizzare un'opera per la quale sono state stanziate cospicue risorse pubbliche ed è stata posta in essere a livello locale un'intensa attività tecnico-amministrativa;

Considerato peraltro che la variante di progetto deve essere sottoposta alle procedure previste dall'art. 7 della legge 7 aprile 1995, n. 104;

Ritenuto, stante il lungo lasso di tempo trascorso dalla stipula della convenzione, di dover assegnare un termine per l'attivazione delle predette procedure;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il comune di Salerno, ai fini del mantenimento del finanziamento regolato con la convenzione n. 311/88 di cui alle premesse, deve attivare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera le procedure previste dall'art. 7 della legge 7 aprile 1995, n. 104, per il conseguente esame da parte di questo Comitato della variante al progetto originario.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 308

96A7484

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996

Approvazione della perizia di variante della convenzione n. 177/90 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri residenziali - via Popilia, del comune di Cosenza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 177/90, stipulata in data 11 ottobre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Cosenza, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri - via Popilia;

Vista la relazione tecnica del comune di Cosenza prot. n. 37992 del 10 ottobre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori del «Piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri residenziali - via Popilia lotto A»;

Vista la delibera del comune di Cosenza del 7 aprile 1995, n. 351;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/1414 del 10 aprile 1996, con il quale si afferma che «nessun ostacolo è previsto per la conclusione nei termini del progetto così come modificato dalla perizia di cui trattasi» e che «... si ritiene congruo consentire uno spazio temporale di dodici mesi dalla scadenza della convenzione avvenuta il 31 dicembre 1995»;

Visti i rapporti del nucleo di valutazione n. 8/2634 del 14 novembre 1995 e n. 8/714 del 13 maggio 1996 il quale ritiene «che le variazioni progettuali proposte, nei limiti degli importi previsti dalla convenzione, aumentino, da un lato, la capacità di offerta dell'intervento e, dall'altro, contribuiscono alla migliore funzionalità delle opere previste nel progetto originario» e «ritiene meritevole di accoglimento anche l'istanza dell'ente attuatore concernente la proroga dei termini di convenzione necessari per consentire che l'opera possa essere interamente realizzata»;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. n. 37992 del 10 ottobre 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Valore in milioni di lire

Quadro economico	Da convenz.	Da aggiud.	Variante in esame
Lavori (compresi espropri)	7.949	5.773	7 499
Imprevisti	178	2 246	779
Lievitazione prezzi	70	70	—
Spese generali	962	962	700
I.V.A.	494	602	675
Totale ...	9 653	9.653	9 653

3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione di dodici mesi cioè fino al 31 dicembre 1996.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato. CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 306

96A7544

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996

Approvazione della perizia di variante della convenzione n. 86/90 per la ristrutturazione del complesso castellano di Riccia - II lotto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 86/90, stipulata in data 29 marzo 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana Fortore Molisano, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori dell'Accademia Ricciana del restauro ristrutturazione complesso castellano di Riccia - II lotto;

Vista la relazione tecnica della comunità montana Fortore Molisano prot. n. 3287 del 28 novembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la ristrutturazione del complesso castellano di Riccia - II lotto;

Vista la delibera di giunta della comunità montana del 30 ottobre 1995, n. 376;

Vista la nota n. 15614 del 4 ottobre 1995 con la quale la soprintendenza archeologica esprimeva il nulla-osta per il progetto di che trattasi, condizionandolo ad alcune prescrizioni;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/607 del 13 febbraio 1996, come integrato dalla nota n. 9/2167 del 10 giugno 1996;

Visti i rapporti del nucleo di valutazione n. 8/3251 del 5 febbraio 1996 e n. 8/858 del 12 giugno 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione prot. n. 3287 del 28 novembre 1995 già citata in premessa;

2) di non approvare l'aumento della voce «spese generali» stante che i lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;

3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Valore in milioni di lire

Quadro economico	Da convenz.	Da aggiud.	I Variante
Lavori	4.400 (Lavori, Acquisizione immobili, Impianti/allacci)	3.831	4.125,5
Acquisizione immobili		230	180
Impianti/allacci		258	32,4
Imprevisti	300	180 (Imprevisti, Lievitazione prezzi)	6,7 (*)
Lievitazione prezzi	100		181,5
Spese generali	510	525	510 (*)
I.V.A.	190	166	463,9
Ribassi d'asta	—	310	—
Totale	5.500	5.500	5.500

(*) È stata stornata dalla voce spese generali la somma di lire 6.700.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La somma stornata viene imputata alla voce «imprevisti».

4) di approvare la proroga dei termini di convenzione di diciotto mesi e cioè fino al 4 gennaio 1998, tenuto conto della proroga, già concessa, al 4 luglio 1996.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 302

96A7545

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Ulteriori assegnazioni a valere sulle residue disponibilità 1996 del Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1996, con la quale è stata ripartita, a favore delle varie amministrazioni competenti, una prima quota delle disponibilità 1996 del Fondo ex art. 19 sopra indicato;

Vista la legge 23 giugno 1995, n. 341, ed in particolare l'art. 16, il quale prevede la nomina di un commissario *ad acta* presso il Ministero dell'universita e della ricerca, i cui compensi sono posti a carico del predetto Fondo ex art. 19;

Viste le successive richieste dei Ministeri dell'industria, delle risorse agricole, del bilancio, del lavoro e del tesoro, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di finanziamenti integrativi per il corrente esercizio, al fine di assicurare la prosecuzione delle pregresse iniziative del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché il pagamento delle spese correnti relative al residuo scorcio dell'anno 1996;

Ritenuto di dover accogliere le predette richieste di finanziamento che costituiscono sia nuove assegnazioni (colonna 2 dell'unita tabella) rispetto a quelle indicate nella propria delibera del 13 marzo 1996, sia ulteriori erogazioni (colonna 5 dell'unita tabella) rispetto alle prime anticipazioni del 70% sempre disposte dal CIPE nel marzo 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, citato in premessa, sono disposte le ulteriori assegnazioni ed autorizzate le erogazioni di cui alla colonna 5 della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 309

ALLEGATO

FONDO EX ART. 19 D. LV. 96/93	Assegnazioni 1996					
	1	2	3 (1 + 2)	4	5	6 (4 + 5)
AMMINISTRAZIONE	Assegnazioni 1996	Assegnazioni	Totale	Erogazioni 1996 (70%)	Ulteriori	Totale
INTERESSATA	ex delibere CIPE	integrative 199	Assegnazion	ex delibere CIPE	Erogazioni	Erogazioni
	13/3/96 e 26/6/96	CIPE 9/10/96	1996	13/3/96 e 26/6/96	CIPE 9/10/96	1996
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	7,800		7,800	6,360		6,360
Svimez	3,000		3,000	3,000		3,000
Progetti Telaer e Terrasud						
Polimodello informativo	4,800		4,800	3,360		3,360
Varie						
INDUSTRIA	3.845,326		3.845,326	2.691,728	6,500	2.698,228
Incentivi industriali	3.735,462		3.735,462	2.614,823		2.614,823
Trasferimenti e regioni	88,196		88,196	61,737		61,737
Contributi e IPI (ex IASM)	20,618		20,618	14,433	6,185	20,618
Varie	1,050		1,050	0,735	0,315	1,050
RICERCA	486,405	0,030	486,435	355,484	0,030	355,514
Opere di competenza	300,000		300,000	210,000		210,000
Istituzioni scientifiche	23,000		23,000	16,100		16,100
Cira	71,064		71,064	49,745		49,745
	50,000		50,000	50,000		50,000
Università meridionali	41,541		41,541	29,079		29,079
Compensi Commissario ad acta		0,030	0,030		0,030	0,030
Varie	0,800		0,800	0,560		0,560
AGRICOLTURA	239,643		239,643	167,750	0,080	167,830
Opere di competenza	127,016		127,016	88,911		88,911
Promozione agricoltura	112,359		112,359	78,651		78,651
Varie	0,268		0,268	0,188	0,080	0,268
LAVORI PUBBLICI	701,495		701,495	491,047		491,047
Opere di competenza	700,000		700,000	490,000		490,000
Varie	1,495		1,495	1,047		1,047
BILANCIO	3.631,661	2,000	3.633,661	2.542,163	409,239	2.951,402
Contratti di programma e accordo						
Val Basento	1.867,614		1.867,614	1.307,330		1.307,330
Piani regionali di sviluppo e						
az. org. 6.3	1.353,223		1.353,223	947,256	405,967	1.353,223
Competenze residue	354,482		354,482	248,137		248,137
Formez	41,452		41,452	29,016		29,016
Osservatorio politiche regionali	0,300		0,300	0,210		0,210
Varie	14,590	2,000	16,590	11,818	3,272	15,090
LAVORO		100,000	100,000		100,000	100,000
Occupazione giovanile						
Istruzione professionale						
SCAU		100,000	100,000		100,000	100,000
Varie						
TESORO	378,213	150,328	528,541	264,748	220,600	485,348
Società acque	66,981		66,981	46,887		46,887
Mutui ex art 10 legge 64	153,579		153,579	107,505	46,074	153,579
C. D. P.: Trasferimenti P.A.A.		150,000	150,000		150,000	
ammortamento anticipaz.	19,091	0,328	19,419	13,364	6,055	19,419
progetti FIO legge 64	61,767		61,767	43,237		43,237
INSUD: fondo rotazione	11,032		11,032	7,722		7,722
promozione turismo	4,082		4,082	2,857		2,857
P.G.S.	50,000		50,000	35,000	15,000	50,000
C.e.d. attività istituzionale	11,219		11,219	7,853	3,366	11,219
Varie C.e.d.	0,462		0,462	0,323	0,106	0,428
	9.290,543	252,358	9.542,901	6.519,279	736,449	7.255,728
Disponibilità fondo ex art 19	9.543,011		9.543,011			

96A7482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1995;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1993 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in «scienze agrarie» e «scienze forestali», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, recanti l'approvazione delle nuove tabelle XXXI e XXXII dell'ordinamento didattico nazionale dei corsi di laurea in «scienze e tecnologie agrarie» e in «scienze forestali ed ambientali»;

Visto, altresì, l'art. 4 dei rispettivi decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 dicembre 1993 testé citati recanti i termini di tempo entro cui le università devono procedere ad adeguare alle nuove tabelle XXXI e XXXII i corsi di laurea in «scienze agrarie» e in «scienze forestali» istituiti presso la facoltà di agraria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994 recanti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 citata;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso in «scienze e tecnologie agrarie» della citata tabella XXXI;

Viste le deliberazioni, adottate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Reggio Calabria, con le quali si approva la proposta di modifica del regolamento didattico provvisorio della facoltà di agraria relativa all'adeguamento alle nuove tabelle XXXI e XXXII dei corsi di laurea in «scienze agrarie» e in «scienze forestali»;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare la modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Reggio Calabria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente all'ordinamento didattico della facoltà di agraria e, in particolare, dei corsi di laurea afferenti in «scienze e tecnologie agrarie» (già «scienze agrarie») e in «scienze forestali ed ambientali» (già «scienze forestali»), in adeguamento alle nuove tabelle XXXI e XXXII, è modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto *b)*, relativo alla facoltà di agraria è così modificato:

b) agraria, con i corsi di laurea in «scienze e tecnologie agrarie» e in «scienze forestali ed ambientali» ed i diplomi universitari in «tecnologie alimentari - orientamento in tecnologie degli olii e grassi alimentari» e in «produzioni vegetali - orientamento in tecnica vivaistica».

L'art. 35 relativo alla facoltà di agraria è soppresso e sostituito dal seguente:

La facoltà di agraria conferisce le lauree in «scienze e tecnologie agrarie» e in «scienze forestali ed ambientali» e i diplomi universitari in «tecnologie alimentari - orientamento in tecnologie degli olii e grassi alimentari» e in «produzioni vegetali - orientamento in tecnica vivaistica».

Gli articoli dal 36 al 49 del vigente regolamento didattico provvisorio, relativi in particolare all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in «scienze e tecnologie agrarie», già «scienze agrarie», e in «scienze forestali ed ambientali», già «scienze forestali», afferenti alla facoltà di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli e numerazione con il conseguente scorrimento dell'articolazione successiva:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 36 *(Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie)*. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso di

laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 37 (*Affinità*). — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma della facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 38 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 41. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore.

I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 39 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti disponibili per l'iscrizione secondo quanto previsto dal precedente art. 36;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata ad attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 40 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 41 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

1. *Matematica, statistica ed informatica* (ore 150).

Settori:

A02A (Analisi matematica);
A02B (Probabilità e statistica matematica;
A04A (Analisi numerica);
A04B (Ricerca operativa);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica);
S01A (Statistica);
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

2. *Fisica* (ore 100).

Settore:

B01B (Fisica).

3. *Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica* (ore 150).

Settori:

C01A (Chimica analitica);
C03X (Chimica generale ed inorganica);
C05X (Chimica organica).

4. *Biologia vegetale* (ore 100).

Settori:

E01A (Botanica);
E01B (Botanica sistematica);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01E (Fisiologia vegetale);
G07A (Chimica agraria).

5. *Biologia animale* (ore 100).

Settori:

E02A (Zoologia);
E02B (Anatomia comparata e citologia;
E04A (Fisiologia generale);
V30A (Anatomia degli animali domestici);
V30B (Fisiologia degli animali domestici);
G06A (Entomologia agraria).

6. *Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate* (ore 100).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
E01E (Fisiologia vegetale;
E05A (Biochimica).

7. *Genetica agraria* (ore 50).

Settore:

G04X (Genetica agraria).

8. *Scienze del suolo* (ore 50).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
G07B (Pedologia);
D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata).

9. *Agronomia e coltivazioni* (ore 200).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G02B (Coltivazioni arboree);
G02C (Orticoltura e floricoltura).

10. *Difesa delle colture* (ore 100).

Settori:

G06A (Entomologia agraria);
G06B (Patologia vegetale);
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

11. *Zootecnia* (ore 100).

Settori:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
G09B (Nutrizione e alimentazione animale);
G09C (Zootecnica speciale);
G09D (Zoocolture).

12. *Ecologia applicata al sistema agrario* (ore 100).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G02B (Coltivazioni arboree);
G02C (Orticoltura e floricoltura);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria);
G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
E03A (Ecologia);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01D (Ecologia vegetale);
E01E (Fisiologia vegetale).

13. *Microbiologia agraria e tecnologie alimentari* (ore 150).

Settori:

G08A (Scienze e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

14. *Genio rurale* (ore 150).

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale);
G05B (Meccanica agraria);
G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

15. *Economia ed estimo* (ore 200).

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);
P01A (Economia politica);
P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 42 *(Corso di laurea in scienze forestali ed ambientali)*. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 43 *(Affinità)*. — Il corso in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma della facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 44 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del comma 2, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 47. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore.

I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero dei corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 nè superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo,

ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 45 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti disponibili per l'iscrizione secondo quanto previsto dal precedente art. 42;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata ad attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 46 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 47 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

1. *Matematica, statistica ed informatica* (ore 150).

Settori:

A02A (Analisi matematica);
A02B (Probabilità e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica);
A04B (Ricerca operativa);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica);
S01A (Statistica);
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

2. *Fisica* (ore 100).

Settore:

B01B (Fisica).

3. *Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica* (ore 150).

Settori:

C01A (Chimica analitica);
C03X (Chimica generale ed inorganica);
C05X (Chimica organica).

4. *Biologia* (ore 250).

Settori:

E01A (Botanica);
E01B (Botanica sistematica);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01E (Fisiologia vegetale);
E02A (Zoologia);
E04A (Fisiologia generale);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria).

5. *Genetica agraria e miglioramento genetico* (ore 50).

Settore:

G04X (Genetica agraria).

6. *Biochimica agraria* (ore 50).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
E05A (Biochimica).

7. *Microbiologia ambientale* (ore 50).

Settore:

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

8. *Scienza della terra e del suolo* (ore 100).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
G07B (Pedologia);
D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata).

9. *Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo* (ore 100).

Settore:

G05A (Idraulica agraria e forestale).

10. *Ingegneria applicata ai sistemi forestali* (ore 100).

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale);
G05B (Meccanica agraria);

G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

11. *Misure forestali e rappresentazioni del territorio* (ore 100).

Settori:

G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
G07B (Pedologia);
H05X (Topografia e cartografia).

12. *Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali* (ore 100).

Settori:

G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria);
E01D (Ecologia vegetale);
E01E (Fisiologia vegetale).

13. *Botanica forestale* (ore 50).

Settore:

E01C (Biologia vegetale applicata).

14. *Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale* (ore 250).

Settore:

G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).

15. *Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali* (ore 100).

Settore:

G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).

16. *Difesa dei sistemi forestali* (ore 150).

Settori:

G06A (Entomologia agraria);
G06B (Patologia vegetale).

17. *Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano* (ore 100).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G09C (Zootecnica speciale).

18. *Economia e politica forestale e ambientale* (ore 200).

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);
P01A (Economia politica);
P01B (Politica economica).

19. *Estimo e valutazioni forestali e ambientali* (ore 50).

Settore:

G01X (Economia ed estimo rurale).

20. *Diritto e legislazione forestale ed ambientale* (ore 100).

Settori:

N03X (Diritto agrario);
N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 ottobre 1996

Il rettore: PIETROPAOLO

96A7548

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, concernente il riordinamento della facoltà di giurisprudenza, del corso di laurea in giurisprudenza e dei corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di giurisprudenza;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996, recante delle modifiche al citato decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 no-

vembre 1995, recante rettifiche ed integrazioni ai sopra citati decreti ministeriali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 10, concernente la «Facoltà di giurisprudenza, corso di laurea in giurisprudenza e corsi di diploma universitario», comma 9, lettera B), per le altre aree, il punto 3, «Area della sociologia applicata», è soppresso e sostituito dal seguente:

3. *Area della sociologia applicata:*

Q05B Sociologia dei processi culturali comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;

Q05E Sociologia dei fenomeni politici;

Q05F Sociologia politica e mutamenti sociali;

Q05G Sociologia della devianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 29 ottobre 1996

Il rettore: MURARO

96A7549

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relative, tra l'altro, all'istituzione del corso di diploma universitario di consulente del lavoro;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 10, concernente la facoltà di giurisprudenza, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 10. — 1. La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza ed i diplomi universitari di consulente del lavoro e di operatore giuridico d'impresa.

Art. 2.

Dopo l'art. 10, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'art. 11 relativo al corso di diploma universitario di consulente del lavoro.

Art. 11 *(Diploma universitario di consulente del lavoro)*. — 1. Alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova afferisce il diploma universitario di consulente del lavoro.

2. Il corso, della durata di tre anni, fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro.

3. Il corso comprende 14 annualità di insegnamento, prevede una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso e si conclude con un esame di diploma.

4. La facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale e dell'esame di diploma.

5. Gli insegnamenti obbligatori, afferenti ai settori scientifico-disciplinari sotto indicati, vengono suddivisi nei tre anni di corso come di seguito indicato:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato (N10X) (annuale);

Istituzioni di diritto pubblico (N09X) (annuale);

Economia politica (P01A) (annuale);

Sociologia del lavoro (Q05C) (annuale);

Storia del diritto moderno e contemporaneo (N19X) (annuale).

Secondo anno:

Diritto del lavoro (N07X) (annuale);

Diritto sindacale (N07X) (annuale);

Diritto della previdenza sociale (N07X) (annuale);

Diritto commerciale (N04X) (annuale);

Diritto tributario (N13X) (annuale).

Terzo anno:

Organizzazione del lavoro (P02D) (annuale);

Scienza dell'amministrazione (Q02X) (annuale);

Diritto comparato del lavoro (N07X) (annuale);

Diritto penale (N17X):

parte generale: semestrale;

parte di diritto penale del lavoro e tributario: semestrale.

6. Per gli insegnamenti del corso di diploma sono previste sessanta ore di lezione se a struttura annuale e trenta ore se a struttura semestrale.

7. Gli esami di profitto devono essere sostenuti nel rispetto delle seguenti propedeuticità:

Insegnamento —	propedeutico a —
Istituzioni di diritto privato:	Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto della previdenza sociale; Diritto tributario; Diritto sindacale.
Istituzioni di diritto pubblico:	Diritto del lavoro; Diritto sindacale; Diritto della previdenza sociale; Diritto tributario; Scienza dell'amministrazione; Diritto penale.
Diritto del lavoro:	Diritto comparato del lavoro; Diritto penale del lavoro e tributario.
Diritto tributario:	Diritto penale del lavoro e tributario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 30 ottobre 1996

Il rettore: MURARO

96A7550

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relative a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1994, n. 198, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla scuole di specializzazione del settore veterinario (tabella XLV/1);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio accademico 1994-1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento della scuola di specializzazione in «ispezione degli alimenti di origine animale»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1996 relativo all'autorizzazione dell'istituzione della scuola di specializzazione in «ispezione degli alimenti di origine animale»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Presso l'Università degli studi di Sassari è istituita la seguente scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale con il seguente statuto:

Art. 1.

Alla facoltà di medicina veterinaria di Sassari afferisce la seguente scuola di specializzazione:

ispezione degli alimenti di origine animale.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 2.

Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore d'insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Il numero massimo è di venti unità iscrivibili per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento. l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studio.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto al precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 10, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ogni area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione,l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza delle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 8.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Art. 9.

La corrispondenza della scuola di specializzazione e dei titoli relativi è individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 10.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma dell'art. 6, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisiopatologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Produttivo-approvvigionale-tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «veterinario ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi test microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - *Biochimico tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorire le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere

le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari. V31B, P02B.

Area 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A7582

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 8 novembre 1996, n. 72.

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 1996, in attuazione delle vigenti disposizioni contabili in materia.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle Ragionerie centrali presso le Amministrazioni centrali dello Stato

Ai servizi ed uffici di ragioneria presso le Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia (servizio rapporti col Tesoro)

Al Magistrato alle acque - Venezia, al Magistrato per il Po ed al rispettivo ufficio di ragioneria - Parma

Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Magistrato per il Po - Parma

Ai tribunali amministrativi regionali

Alle avvocature distrettuali dello Stato

Alle prefetture

Alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate

Alle sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio

Alle direzioni compartimentali delle dogane

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla tesoreria centrale dello Stato

Alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Servizio relazioni al Parlamento

Alle aziende autonome dello Stato

Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale

Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale

All'Ente poste italiane

Per opportuna norma degli uffici in indirizzo, ad evitare ritardi od incomplete comunicazioni, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 1996 raccomandandone l'osservanza.

Sarà cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri informare delle presenti disposizioni gli uffici destinatari della normativa prevista all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (da ultimo reiterato con il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476), con particolare riferimento alla gestione e alla rendicontazione delle somme relative al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

N.B. — Per motivi tecnici connessi con il sistema di elaborazione del servizio di tesoreria, diversi adempimenti non possono essere effettuati entro i termini prescritti dalla vigente normativa, con conseguenti ripercussioni nelle successive operazioni di chiusura delle contabilità. Pertanto, i termini indicati nella presente circolare, in attesa di una revisione generale della materia, s'intendono anche per l'esercizio 1996, prorogati fino ad un massimo di giorni quindici.

Le modifiche o integrazioni alla precedente circolare di chiusura sono evidenziate in grassetto.

TITOLO I - ENTRATE

Paragrafo 1°

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E RESA DELLA CONTABILITA'

Per le entrate erariali, le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato compileranno e trasmetteranno, entro il 5 gennaio 1997, agli Uffici che amministrano le entrate stesse gli elenchi mod.55T. e 55T. (riepilogo) per i versamenti riguardanti l'esercizio 1996 (competenza e residui).

Sempre nello stesso termine le Sezioni di tesoreria provinciale compileranno, per i versamenti in conto dell'esercizio 1996 ed esercizi precedenti, gli allegati A/B al modello 59 T.

Per quanto riguarda la resa della contabilità amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 1997 alle Ragionerie centrali presso le varie Amministrazioni ed alla Direzione generale del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni emanate da questo Ministero - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n.1, del 10 gennaio 1973 e n. 53, del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69, del 21 ottobre 1974 per i capi dall'XI al XXVII, con circolare n.97,del 28 dicembre 1974, e lettera n.100469, del 14 aprile 1975 per il capo XXVIII e con circolare n. 7, del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per i capi XXX, XXXI, XXXII e XXXIII dovrà operarsi con le modalità previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali.

Inoltre, per i versamenti risultanti dalle contabilità amministrative, si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 57 dell'11 luglio 1996, prot. n. 164567.

Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti, dopo l'invio delle contabilità amministrative che gli Uffici sono tenuti a rendere in base al 3° comma del presente paragrafo, devono essere tempestivamente segnalate,oltre che alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. V), alle Ragionerie centrali competenti.

Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effetuate dalle Ragionerie centrali e provinciali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.S.S.M.

Si rammenta che con il 15 marzo 1997 scade il termine utile per prenotare, a cura delle Ragionerie interessate, le variazioni nella imputazione di versamenti, nonchè quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze.

Detto termine si applica anche alle richieste di variazione alle entrate fuori bilancio.

Si richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione " per il 31 dicembre".

Premesso che le variazioni ai versamenti devono essere di norma prenotate entro il 15 marzo 1997 a cura delle Ragionerie interessate, successivamente a tale data, eventuali ulteriori variazioni possono essere assentite solo in casi eccezionali e le relative richieste devono pervenire entro il termine improrogabile del 31 dello stesso mese, alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. V), la quale provvederà ad informare la Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. (Div. VI), la competente Sezione di tesoreria provinciale per i conseguenti aggiornamenti delle relative scritture contabili, nonchè la Ragioneria provinciale dello Stato interessata. Si ricorda che entro lo stesso termine del 31 marzo 1997, le predette Ragionerie, contestualmente alle richieste di variazioni modificative dei versamenti, dovranno far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale competenti gli originali delle quietanze da variare. Sarà cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le variazioni autorizzate entro il termine improrogabile del 20 aprile 1997.

Su richiesta delle Ragionerie competenti, le Sezioni di tesoreria provinciale forniranno tempestivamente le informazioni relative alle variazioni effettuate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 1997, riferite ai versamenti eseguiti nell'esercizio in chiusura.

Per gli indicati termini del 15, 31 marzo e 20 aprile 1997, non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B. riportato nelle premesse .

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, saranno segnalati per gli opportuni provvedimenti alla Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato ed alla Ragioneria centrale competente.

TITOLO II - SPESE

Paragrafo 1°

LIMITI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

Considerato che gli adempimenti successivi all'emissione dei titoli di spesa, sia individuali che collettivi, richiedono un congruo periodo di tempo, è necessario che i titoli di spesa, tenuto conto delle notevoli difficoltà che si hanno alla chiusura dell'esercizio, pervengano alle competenti Ragionerie entro il 25 novembre 1996, con precedenza per i titoli da emettere su fondi in limite di perenzione, al fine di non compromettere la loro estinzione. E' necessario anche che gli ordini di accreditamento vengano emessi dalle varie Amministrazioni con un congruo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla predetta data per consentire l'emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie.

Per quanto concerne in particolare i titoli di pagamento all'estero, si invita l'Amministrazione competente a trasmettere tali titoli alla coesistente Ragioneria centrale, non più tardi del 15 novembre, al fine di consentire per il buon esito dell'operazione, l'invio degli stessi al Portafoglio dello Stato entro il 30 novembre.

Si raccomanda, poi, alle Ragionerie regionali e provinciali, autorizzate ad esercitare il controllo sui titoli di spesa in forza della legge 17 agosto 1960, n.908, **e alle Amministrazioni centrali che inviano direttamente i titoli di spesa alle Sezioni di tesoreria provinciale** di avere cura che entro il termine del 16 dicembre 1996 - termine che trova la sua ragione d'essere nel presupposto della riscossione da parte del creditore entro il 31 dicembre 1996 - il titolo possa completare il suo *iter* ed essere disponibile presso le Sezioni di tesoreria provinciale per il tempestivo pagamento.

Inoltre le Ragionerie centrali, sempre per il rispetto del 16 dicembre 1996, avranno cura di trasmettere i titoli di spesa alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. II) entro il 6 dicembre 1996. Resta inteso che i titoli da pagare pervenuti alla stessa Direzione generale del tesoro posteriormente a tale data saranno restituiti alle Amministrazioni emittenti salvo quanto previsto dal successivo settimo capoverso.

Si raccomanda di limitare, per quanto possibile, nella imminenza della chiusura dell'esercizio, l'emissione di titoli di spesa ai soli casi in cui sia legittimata a riscuotere una sola persona.

Tuttavia, oltre il detto termine del 25 novembre 1996, eccezionalmente potranno continuare ad emettersi, in conto competenza o in conto residui dell'esercizio finanziario 1996 ed esercizi precedenti, titoli individuali o collettivi che riguardino stipendi od altri assegni dovuti al personale, nonchè titoli di spesa da commutarsi in quietanza di entrata o da estinguere mediante accreditamento in conti correnti presso la Tesoreria centrale oppure mediante commutazione in **quietanza di trasferimento elettronico di fondi**, sempre quando si preveda che possano essere estinti entro il 31 dicembre 1996.

Si fa altresì presente che entro il termine del 20 dicembre 1996, le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Sezioni di tesoreria provinciale gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute ovvero il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del successivo paragrafo 2°;

b) gli ordinativi tratti sulle contabilità speciali e gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di " spesa fissa ", mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

I titoli di spesa che pervenissero alle Sezioni di tesoreria provinciale dopo il citato termine del 20 dicembre 1996 dovranno essere restituti all'Amministrazione emittente ad eccezione del caso in cui il quantitativo dei titoli sia limitato e la stessa Amministrazione emittente motivi per iscritto l'urgenza del pagamento.

Le Sezioni restituiranno in ogni caso i titoli di spesa emessi in conto esercizio 1996 e pervenuti dopo la chiusura di detto esercizio.

I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Sezioni di tesoreria provinciale, quando l'estinzione avviene nel mese di dicembre.

Si invitano i funzionari delegati, che emettono entro il 30 novembre 1996 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli Uffici finanziari o dell'Ente Poste Italiane, di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici pagatori di procedere, al più presto possibile, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

Le Sezioni di tesoreria provinciale o gli Uffici emittenti per tutti i titoli emessi nel mese di dicembre 1996, avranno cura di inviare, con ogni tempestività, agli interessati gli avvisi di pagamento relativi ai titoli emessi.

Nei casi di pagamenti da eseguire mediante accreditamento in conto corrente postale o emissione di vaglia postale ordinario o telegrafico, occorre che le Amministrazioni interessate tengano presente la necessità di emettere i titoli relativi con un congruo anticipo rispetto al termine indicato nel 1° comma del presente paragrafo in modo che pervengano alle competenti Ragionerie in tempo utile per completare il loro *iter*.

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare che le Amministrazioni centrali e gli Uffici periferici autorizzati alla diretta emissione dei titoli di spesa ai sensi della citata legge 17 agosto 1960. n. 908, potranno, in caso di necessità, emettere negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre titoli di spesa con imputazione all'esercizio 1997, tenendo presente le disposizioni di cui all'articolo 447 del Regolamento di contabilità. Tali titoli di spesa non potranno essere pagati che dal 1° gennaio 1997. Negli ultimi 10 giorni di dicembre potranno emettersi, con una nuova numerazione a partire dal n.1, anche ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente pagare la prima rata con scadenza ai primi del mese di gennaio dell'anno successivo.

Paragrafo 2°

SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il mese di gennaio 1997, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonchè l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo.

Le Ragionerie regionali e provinciali che avessero necessità di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

I funzionari delegati in carica, così come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (quale risulta modificato da ultimo dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, dello stesso decreto), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 (modificato da ultimo dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/94), e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In proposito si precisa :

a) i funzionari delegati debbano presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio1997 ;

b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 1996, perchè non utizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive necessità. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 1997, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo.Tale termine di rendicontazione è tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilità speciale.

Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro il 31 dicembre 1996, tenendo presente il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627- modificato nei termini dalla menzionata legge n. 468 (art. 33) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione.

Ovviamente, detta disposizione non è da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni.

In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati.

Occorre tenere presente che gli ordini devono essere utilizzati al lordo e non al netto.

Correlativamente, si raccomanda alle Amministrazioni centrali, nonchè agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito ai sensi della ripetuta legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito a favore dei funzionari delegati, onde evitare che per effetto di errate previsioni, a fine esercizio, rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi inutilizzati o, quel che è peggio, vengano disposte, da parte dei funzionari delegati, erogazioni superflue ed antieconomiche, perchè tendenti alla mera utilizzazione delle disponibilità.

La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessità dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile assolutamente inadeguata ai fini degli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32- *bis* C.G. o di mod. 62 C.G.

Sempre allo stesso fine e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, è necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perchè la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al più presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso.

Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui al richiamato art. 61 della legge di contabilità generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilità dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilità generale e dell'art. 9 del D. P. R. 367 / 1994.

Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e stato disposto, sia (fatta eccezione per la contabilità in discorso degli Enti militari - come precisato al paragrafo 3° - spese, punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali) nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'è noto, potranno trovare estinzione i titoli della specie il cui importo non è stato riscosso entro l'esercizio di emissione.

Fermo l'obbligo dei funzionari delegati di limitare i prelevamenti in contanti alle somme strettamente necessarie, è da tener presente che i fondi già riscossi dai funzionari delegati sopra ordini di accreditamento relativi alla conduzione dei lavori per opere pubbliche, emessi dall'Amministrazione dei lavori pubblici ed eventualmente non erogati alla chiusura dell'esercizio 1996, potranno essere trattenuti per effettuare, entro l'esercizio 1997, pagamenti relativi alle spese che formano oggetto degli ordini medesimi.

Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1997 debbono essere versate presso la Sezione di tesoreria provinciale entro la stessa data.

Per detti ordini di accreditamento il rendiconto suppletivo dovra' essere prodotto non appena esaurite le somme come sopra trattenute e, comunque, entro l'esercizio 1997.

B) *Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.*

Entro il mese di gennaio 1997, funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare , *alle Ragionerie che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento,* corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle somme da pagare, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 1996, in conto della gestione dell'esercizio 1996, distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovrà essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento.

Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti.

Quanto ai modelli 62 C.G., si precisa che essi dovranno essere compilati in due distinti elenchi nel modo che segue:

- Nel primo saranno riportati gli ordinativi, con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, su ordini di accreditamento rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, al 31 dicembre 1996, da trasportare all'esercizio 1997, e gli ordinativi, ugualmente con l'indicazione dell'importo netto e di quello delle relative ritenute erariali, pagati entro il 31 dicembre 1996, ma non portati in uscita entro la stessa data dalle Sezioni di tesoreria provinciale.

Per ciò che concerne le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, dovranno essere emessi appositi elenchi mod. 62 C.G., solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni. In proposito vedere più avanti anche la lettera G) ;

- Nel secondo saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali non è stato ancora emesso il relativo titolo di pagamento.

Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione di detti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 1997 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso) e al pagamento delle spese insolute, sarà provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui.

Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), dovranno essere utilizzati dai funzionari delegati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi.

A tale fine sui predetti ordini di accreditamento deve essere apposta, ben appariscente, la indicazione "esclusivamente per ordinativi da trasportare".

Le Sezioni di tesoreria provinciale non daranno corso ad ordinativi emessi dai funzionari delegati sui predetti ordini di accreditamento.

Si dovrà aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da

apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati.

Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potrà aver luogo fino al termine massimo del 15 febbraio 1997, termine che non è suscettibile della proroga di cui al N.B. indicato nelle premesse.

La possibilità di ricorrere ad elenchi suppletivi potrà essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 1996 quando la relativa comunicazione della locale Sezione di tesoreria provinciale non perviene nei termini previsti.

Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi.

Il suddetto termine del 15 febbraio1997 dovrà essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.

Le Ragionerie centrali, regionali e provinciali non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti, oltre i termini più sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi.

Negli elenchi 62 C.G., si specificherà in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;

2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito.

Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati al paragrafo 3° - spese, punto 1, relativo ai funzionari delegati.

C) *Trasporto degli ordini di accreditamento.*

L'art. 61-*bis* della legge di contabilità generale, istituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, prevede che " gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato".

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilità, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.

Si ritiene opportuno precisare che continuano ad avere piena efficacia le disposizioni di carattere particolare che regolano il trasporto degli ordini di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a spese correnti. Tali disposizioni sono contenute nell'art. 1 del decreto legislativo n. 700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232, del 16 marzo 1951, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dei lavori pubblici, nonchè nella legge n. 344, del 1° luglio 1981, per gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della sanità, **e nel decreto - legge 13 settembre 1996, n. 476, per gli ordini di accreditamento emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

La facoltà di trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 28 dicembre 1995, n. 551 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-98, è estesa - per quanto riguarda i Ministeri - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

- Trasporti e navigazione: capitoli 3276 e 3277;

- Difesa: capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto degli ordini di accreditamento, si atterranno alle indicazioni riportate sulla fascia meccanografica riguardante gli ordini stessi.

La Ragioneria generale dello Stato comunicherà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro, per via informatica, le modifiche al regime della trasportabilità degli ordini di accreditamento che interverranno nel corso dell'esercizio.

Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli artt. 443,comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quali risultano modificati con decreto del Presidente della Repubblica n.402 del 21 ottobre 1989.

I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 10 gennaio 1997, alle Sezioni di tesoreria provinciale la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.

Dopo tale data, le stesse Sezioni di tesoreria provinciale, per le operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive Amministrazioni, per il tramite delle competenti Ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non e' stato richiesto il trasporto. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto é già avvenuto nell'anno precedente.

Sulla base delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria provinciale con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza delle eventuali richieste avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora , entro il 20 gennaio 1997, una raccolta di dati informatici, contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, una volta ricevute le informazioni da detto Sistema, provvederanno ad indicare la nuova imputazione su ciascun ordine di accreditamento esistente presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione, ai funzionari delegati, come viene richiamato al successivo paragrafo 3 (Adempimenti delle Sezioni di tesoreria provinciale).

D) *Ordinativi diretti, non pagati entro il 31 dicembre 1996.*

Il trasporto degli ordinativi diretti, individuali e collettivi, emessi sia in conto competenza che in conto residui, viene disposto con la procedura di cui all'art.443 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n.402 del 21 ottobre 1989.

A tal fine l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria e la Tesoreria centrale dello Stato, per il tramite del controllore capo, elaborano, entro il 20 gennaio 1997, una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi innanzi indicati, che seguirà lo stesso "*iter*" previsto alla lettera C) per gli ordini di accreditamento.

G) *Applicazione dell'art.37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981).*

L'art.37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonchè i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attività ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.

Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 1996, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 1997. Per quanto concerne le ritenute previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con circolari nn. 74, 3, 20 e 22, rispettivamente del 27.12.95, del 15.1.96, del 5.3.96, dell'8.3.96 emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato in attuazione della legge 8 agosto 1996, n. 335.

Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981:

1) i mandati diretti emessi per la regolazione delle ritenute dell'esercizio 1996 e non estinti nello stesso esercizio, i quali, ovviamente, fruendo dell'istituto del trasporto trovano imputazione nel 1997, in conto residui ;

2) gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 1996 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 1997, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi il funzionario delegato dovrà emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione del titolo che si trasporta dovrà, naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31 - bis C. G., con il quale dovrà essere regolata la relativa ritenuta, verrà imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza, in deroga all'art.1450 delle vigenti Istruzioni sui servizi generali del tesoro e in applicazione degli articoli 152 e 154 del Regolamento di contabilità;

3) i mandati diretti emessi nell'anno 1996 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno i quali, com'è noto, vengono trasportati al netto. Per questi ultimi le relative ritenute dovranno essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto residui.

H) *Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.*

L'impegno delle spese, per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni similari, deve essere assunto a carico dei pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio in cui viene ordinato il relativo pagamento, come dispone l'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l' art.20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Ulteriori e più dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale norma sono riportate nella circolare n. 62, del 7 novembre 1985, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Paragrafo 3°

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

Per la regolarizzazione e sistemazione dei pagamenti, eventualmente ancora scritturati in conto sospeso perchè non sufficientemente documentati o comunque irregolari, saranno tenute presenti le particolari disposizioni emanate con la circolare della Ragioneria generale dello Stato 26 febbraio 1945, n. 109162, che valgono anche per i pagamenti effettuati allo scoperto in dipendenza della determinazione commissariale delle finanze in data 29 settembre 1943, n. 751.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 20 gennaio 1997, dovranno inviare:

a) *alle competenti Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato*, che hanno eseguito il controllo preventivo sui titoli, l'elenco degli ordinativi diretti individuali o collettivi per i quali non debba effettuarsi il pagamento, perché colpiti da perenzione.

Per quanto concerne i mandati in limite di perenzione, non pagati entro il 31 dicembre 1996, si racomanda agli uffici dell'Ente poste italiane e a quelli del Registro di tenere presente che tali titoli dovranno essere subito restituiti alla Sezione di tesoreria provinciale mittente per le successive operazioni di annullamento. Inoltre, ad evitare sospesi di tesoreria, si interessano le medesime Sezioni ad inoltrare le comunicazioni di pagamento in tempo utile dei titoli di spesa in limite di perenzione non oltre il 31 marzo 1997.

b) *ai funzionari a favore dei quali sono state disposte sub-anticipazioni*, a norma dell'art. 728 delle vigenti Istruzioni sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo mod.31 - *quinquies* C. G., rimasti inestinti al 31 dicembre prossimo, allegando tali ordini all'elenco stesso (sull'argomento vedere anche le disposizioni richiamate a conclusione del presente paragrafo, per l'accennato articolo 728);

c) *alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto (per la gestione stralcio)*, nonchè **all' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** mediante la nota mod. 100 T., redatta in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1996 d'imminente chiusura e inestinti al 31 dicembre 1996 e con altra nota mod. 100 T., in duplice esemplare, l'elenco degli ordini del lotto già trasportati all'esercizio 1996 ed inestinti alla fine dell'esercizio medesimo; tale elenco, dovrà comprendere in allegato, gli ordini nel medesimo descritti o la dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salve le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, nonché, eventualmente, gli elenchi degli ordini del lotto emessi nell'esercizio 1995 , pagati in tempo utile ma non conteggiati nel mese di dicembre 1996 (circolare della Direzione generale del tesoro 23 agosto 1926, n. 19915, *Bollettino finanze*, 1926, pagina 1999).

Le Sezioni di tesoreria provinciale, inoltre, per effetto del disposto di cui al comma 2° dell'art. 448 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dal D.P.R. n. 402 del 1989, restituiranno, dopo il 10 gennaio 1997, con apposito elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti Ragionerie, gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

In relazione alla modifica dell'art.330 del suddetto Regolamento, introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, si richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura

dell'esercizio1996 non devono più essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno inviati direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.

I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 1997 (come gia indicato nel paragrafo 2°) alle Sezioni di tesoreria provinciale un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non più trasportabili, nonchè le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio.

Le Sezioni di tesoreria provinciale appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, dopo gli adempimenti inerenti la " chiusura" degli ordini di accreditamento, nonchè la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti rispettivamente parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al più tardi entro il 5 febbraio 1997, trasmettono:

ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini rimasti in tutto o in parte inestinti corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonchè di una copia del mod. 34 C.G.;

alla Ragioneria centrale, regionale o provinciale, altra copia del suddetto mod. 34 C.G.;

all'Amministrzione emittente una terza copia del ripetuto mod. 34 C.G..

Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 1997 l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria provinciale - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonchè la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno a trasmettere gli ordini di accreditamento, rimasti in tutto o in parte inutilizzati, all'Ufficio centrale di ragioneria corredati del mod. 15 C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonchè di due copie del mod. 34 C.G..

Una copia del predetto mod. 34 C.G. verrà trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente.

I suddetti Uffici di ragioneria provvederanno, successivamente, a trasmettere i titoli annullati o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonchè una copia dell'elenco mod. 34 C.G., ai competenti uffici di controllo della Corte dei conti.

Si fa presente, tuttavia, che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato e la gestione dell'ex Azienda delle foreste demaniali, sarà provveduto con separate circolari da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilità.

Inoltre, le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il 10 febbraio 1997 (termine per il quale non trova applicazione la proroga stabilita nel N.B., indicato nelle premesse) dovranno trasmettere:

1) *ai funzionari delegati,* l'elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento rimasti insoluti al 31 dicembre 1996. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Sezioni di tesoreria provinciale ed il cui importo è stato già compreso (in base agli elementi contenuti nel mod. 31-*ter* C.G.) negli elenchi mod. 62 C.G., verrà successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 1997.

Gli ordinativi stessi possono essere pagati dai tesorieri anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 1997 e prima che sia indicata la nuova imputazione.

Gli ordinativi così pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e poi registrati definitivamente in uscita.

Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano più essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati. Le stesse Sezioni restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 1995, trasportati all'esercizio 1996 e non ancora estinti al 31 dicembre 1996, nonché gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 1996 con la stampigliatura "da non trasportare", rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.

Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Sezioni di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione in una speciale nota modello 32-*bis* C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Sezione di tesoreria provinciale, salvo le disposizioni di cui agli articoli 583 e seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui Servizi del tesoro;

2) *ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali,* per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilità, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilità speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione;

3) *alle competenti Ragionerie centrali, regionali e provinciali,* una copia dei modelli 32-*bis* C. G. inviati ai funzionari delegati.

Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32-*bis* C.G. e 34 C.G. fossero negative, dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.

Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Sezioni di tesoreria provinciale di provvedere affinchè, entro il 31 dicembre 1996, siano portati in esito definitivo non solo tutti i versamenti in titoli pagati dagli agenti della riscossione, ma anche quelli prodotti dagli uffici dell'Ente poste italiane.

Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilità dei pagamenti, si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilità dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilità degli ordini di pagamento di spese fisse e di pensioni.

Le Sezioni di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- *bis* C.G., o buoni speciali modello 31- *quater* C.G., nei casi previsti, provvederanno, secondo l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro, a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti.

Gli ordinativi mod. 31 C.G., e gli ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod.31-*quater* C.G., estinti negli ultimi giorni di dicembre e che non si renda possibile regolare entro il 31 del mese, specialmente per i funzionari residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale, che ne darà notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-*bis* C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 1997 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio.

A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente § 2°, alla Ragioneria centrale o alla Ragioneria regionale o alla Ragioneria provinciale competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 1997, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod. 31-*quinquies* C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie regionali competenti.

In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 1997, le Sezioni di tesoreria provinciale completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-*bis* C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.

Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli agenti pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sarà compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod. 32-*bis* C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento entro il 31 dicembre 1996. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovrà eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 1996 e pagati entro il 31 dicembre 1996, ma versati presso la Sezione di tesoreria provinciale successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati, di cui al precedente n.1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod.62 C.G., di cui al § 2° sub lettera B), affinché si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi dovranno far carico per l'esercizio 1997 e provvedere alla nuova imputazione degli ordinativi medesimi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale riporteranno sui singoli ordinativi la nuova imputazione mediante stampiglia.

Paragrafo 4°

SPESE FISSE E PENSIONI

ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Le Direzioni provinciali del tesoro dovranno trasmettere entro il 15 gennaio 1997 alla Corte dei conti (*Ufficio di controllo per le spese fisse ed il debito vitalizio*) gli elenchi mod. 63 C.G., in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 1996.

Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 1996, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.36 della legge di contabilità generale dello Stato.

Per la gestione riguardante il Fondo edifici del culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte andranno trasmessi dalle Direzioni provinciali del tesoro alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno, anziché alla Corte dei conti.

Le medesime Direzioni provinciali del tesoro dovranno, altresì, trasmettere, entro il 31 gennaio 1997, alle Ragionerie centrali presso le Amministrazioni centrali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 1996 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. **Analoghi elenchi dovranno essere inviati alla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro per le spese a carico del capitolo 4352 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, avente la seguente denominazione: " Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare ".** E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.

Alle stesse Ragionerie centrali deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

Paragrafo 5°

ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 1996

A) *Annotazioni da apporre sui titoli.*

I titoli di spesa che, giusta la facoltà consentita dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1929, n. 108169, modificato dall'art. 5 della legge n. 62 /1964, venissero emessi negli ultimi 10 giorni del mese di dicembre 1996, in conto dell'esercizio 1997, saranno a cura dell'Amministrazione ed Uffici emittenti, muniti di un bollo con la dizione molto appariscente " *Esercizio finanziario 1997*", affinchè le Sezioni di tesoreria provinciale possano, a vista, distinguere i titoli che devono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 1996 o all'esercizio 1997.

Le Ragionerie centrali e periferiche provvederanno a caretterizzarli, all'atto della registrazione meccanografica, con le sigle operative stabilite per l'esercizio 1997 ed a prenotarli nelle scritture dell'esercizio medesimo. I relativi pagamenti, che nei casi speciali di urgenza venissero effettuati nello stesso mese di dicembre 1996, previa analoga autorizzazione della Direzione generale del tesoro, ai sensi dell'art. 1452 delle vigenti Istruzioni generali sui Servizi del tesoro, modificato dal citato art.5 della legge n. 62 del 1964, saranno registrati fra quelli in conto sospeso per essere, al 1° gennaio successivo, scaricati da tale conto e compresi nelle contabilità dell'esercizio 1997 insieme con i pagamenti che, in conto del medesimo esercizio, saranno effettuati nel mese di gennaio.

B) *Debito pubblico.*

Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Direzione Generale del Tesoro - Servizio II, Tesoreria dello Stato e debito pubblico) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.

Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interessi o di pagabilità dei premi o di rimborsabilità del capitale.

Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il 1° gennaio 1997 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 1997, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili.

Paragrafo 6°

PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

La legge 7 agosto 1985, n.428, precedentemente citata, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art.2 che il primo comma dell'art.2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:

" Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Conseguentemente, premesso che la decorrenza della prescrizione degli emolumenti in parola è regolata dal 3° comma del citato art. 2 del regio decreto-legge n. 295, del 1939, al fine di evitare che siano effettuati pagamenti oltre la data della prescrizione stessa, gli Uffici ordinatori avranno cura di apporre, in modo appariscente, sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa - per i quali la prescrizione sia operante nell'esercizio in cui sono stati emessi o in quello successivo - l'indicazione " pagabile fino al ....".

Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite da questo Ministero - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.

Per quanto riguarda la perenzione dovrà essere apposta in modo appariscente l'indicazione "da non trasportare perchè pagabili non oltre il 31 dicembre 1997 " sugli ordinativi diretti e sugli altri titoli di spesa, che verranno emessi nell'esercizio 1997 per il pagamento di residui passivi provenienti dalla competenza di parte corrente dell'esercizio 1995, in quanto dette partite residue, se non saranno pagate entro il 31 dicembre 1997, dovranno essere eliminate dai conti finanziari alla scadenza dell'esercizio 1997 anzidetto, per perenzione amministrativa.

Il primo comma dell'art.36 della legge di contabilità generale, tenuto conto dell'art.39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede che " i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

In relazione a ciò, devesi specificare che la indicazione " da non trasportare perchè pagabile non oltre il 31 dicembre 1997 ", non riguarderà, ovviamente gli ordinativi diretti e gli altri titoli di spesa, emessi in conto residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi provenienti dalla competenza dell'esercizio 1995, stante la protratta validità dei medesimi residui.

Per quanto attiene ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5°, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155: "Le somme

stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno". Ai fini di una corretta applicazione di tale norma si rinvia all'annuale circolare della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio

In merito all'istituto della perenzione si fa presente, altresì, che rimangono tuttora valide le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 36 della legge di contabilità, quale risulta modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e precisamente: " I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, soggiacciono al disposto del 2° e 3° comma dell'art.36 della legge di contabilità.

Premesso quanto sopra anche sui titoli di spesa relativi a somme iscritte in bilancio in conto capitale, se in limite di perenzione, si apporrà la stampigliatura " pagabile non oltre il 31 dicembre 1997 ".

La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati già estinti dalle Sezioni di tesoreria provinciale e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli le Ragionerie competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da renderne possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilità.

Si ritiene utile precisare che i suddetti criteri non trovano attuazione nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in quanto ad essa non si applica il disposto di cui al surrichiamato art. 36 della vigente legge di contabilità. Ciò per effetto dell'art. 10 della legge n. 951 del 22 dicembre 1977, che ha stabilito, tra l'altro, la non applicabilità alla predetta Amministrazione delle disposizioni recate dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

TITOLO III - PATRIMONIO

Paragrafo 1°

CONTABILITA' DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

A) *Contabilità dei beni mobili.*

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n.718 del 30 novembre 1979 - Regolamento per la gestione dei consegnatari-cassieri delle Amministrazioni dello Stato, del decreto ministeriale del 20 giugno 1987, n.115 - Nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (Parte VI), nonché delle seguenti circolari della Ragioneria generale dello Stato:

-n 11 del 21 febbraio 1987 - Beni mobili dello Stato. Concordanza tra situazione patrimoniale e situazione finanziaria;

-n. 8 del 9 febbraio 1988 - Contabilità dei beni mobili relative all'esercizio 1987;

-n. 18 del 30 marzo 1989-Istituzione di una nuova categoria per i beni mobili iscritti in pubblici registri;

-n. 59 del 13 luglio 1993 - Beni mobili in dotazione agli Uffici scolastici periferici ed alle Istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica acquistati con fondi regionali. (Detta circolare trova applicazione nell'ambito della Regione Sicilia);

-n. 88 del 28 dicembre 1994 - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato;

-n. 48 dell' 8 agosto 1995 - Beni mobili - Buoni di carico e scarico mod. 130 P.G.S. meccanizzato.

-n. 48 del 12 giugno 1996 - Rinnovo degli inventari - Proroga dei termini.

-n. 60 del 6 agosto 1996 - Rinnovo degli inventari - Proroga dei termini - Istruzioni alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato.

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredato dei buoni di carico e scarico - mod.130 P.G.S. - figlia e della relativa documentazione), entro il termine improrogabile del 15 febbraio 1997 , alla Ragioneria centrale competente, per gli Uffici centrali ed alle Ragionerie regionali o provinciali, per gli Uffici periferici, a seconda della competenza territoriale di questi ultimi (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979).

Si coglie l'occasione per ricordare che, entro la stessa data del 15 febbraio 1997, i consegnatari **che si sono avvalsi della proroga dei termini per il completamento delle operazioni di rinnovo degli inventari di cui alla circolare n. 48 / 1996 succitata,** dovranno altresì inviare ai competenti organi di riscontro i documenti indicati al 2° capoverso di pag.19 (paragrafo IV - nuovo inventario) della citata circolare n. 88/1994.

Le Amministrazioni, invece, non tenute alla osservanza della menzionata circolare n. 88 - con esclusione degli istituti scolastici ad ordinamento autonomo dotati di personalità giuridica - debbono comunicare, immediatamente dopo la chiusura delle proprie contabilità, i dati necessari alle competenti Ragionerie per la formazione del Conto generale del patrimonio.

Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, è necesario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio e categoria:

- le consistenze finali dell'esercizio 1995;

- gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 1996 (competenza o residui secondo le modalità di cui alla menzionata circolare n. 11) con specificazione dei relativi capitoli di spesa, in annotazione;

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici (da specificare in annotazione);

- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione);

- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni contabili e di valore (per i beni acquistati negli anni precedenti, e non contabilizzati a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra competenza e residui, poichè gli stessi vanno inclusi tra le " sopravvenienze " ;

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata, competenza o residui, in annotazione);

- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici (da specificare in annotazione);

- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione);

- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;

- le consistenze finali dell'esercizio 1996.

In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari dovranno indicare, per i beni acquistati e venduti, distintamente per competenza e residui, i capitoli di spesa o di entrata, con riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni, raffrontato con quello in cui é stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui é stato effettuato l'accertamento della relativa entrata, come specificato nella citata circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 11 del 21 febbraio 1987.

Inoltre, per le vendite, gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in più o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Per le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica, si avrà cura infine di indicare i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi al trasferimento dei fondi nei propri bilanci da parte dei competenti Provveditorati agli studi, come da questi precisati nella lettera di assegnazione fondi agli isituti. Per gli altri beni, eventualmente acquistati con finanziamenti non provenienti dal bilancio statale ed acquisiti fra i beni patrimoniali dello Stato, le variazioni vanno contabilizzate invece alla colonna 8 del mod. 98 C.G. come " sopravvenienze ".

Quanto poi ai trasferimenti dei beni tra Uffici statali dipendenti da Ministeri diversi ed anche dal medesimo Ministero, si ritiene opportuno richiamare al riguardo la circolare n. 8, del 9 febbraio

1988 della Ragioneria generale dello Stato, che fa obbligo di allegare necessariamente, nella contabilità del consegnatario dell'ufficio cedente, il buono di scarico e lo scontrino del buono di carico rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a ciò non sia stato provveduto, anche a seguito di rilievo all'Ufficio del consegnatario interessato, la registrazione contabile relativa all'operazione non dovrà essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo fino a quando la situazione non sia regolarizzata.

E' da precisare inoltre che per le forniture dei beni mobili, effettuate da parte del Provveditorato generale dello Stato sui propri capitoli di spesa, i consegnatari dovranno considerare come " nuovi acquisti " i beni ricevuti dal Provveditorato generale che risultano acquistati da quest'ultimo per conto delle varie Amministrazioni, e come "passaggi da altri uffici" quelli che provengono dal suo magazzino principale. E' appena il caso di aggiungere che sarà compito dello stesso Provveditorato generale comunicare ai consegnatari interessati il capitolo di spesa al momento della comunicazione delle forniture di tali beni.

Si richiama comunque l'attenzione per gli acquisti di mezzi di trasporto effettuati dal Provveditorato generale dello Stato per conto delle varie Amministrazioni con la sola esclusione del Ministero delle finanze. Essi gravano sul cap. 5053 i cui fondi, come è noto, provengono da trasferimenti autorizzati dal Ministero del tesoro con propri decreti, a valere su quelli stanziati nei capitoli dei vari stati di previsione, indicati nella tabella A allegata alla legge di bilancio. Relativamente all'Amministrazione finanziaria i capitoli interessati sono il 5383 e l'1128 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, il primo per gli Uffici facenti parte del Dipartimento delle dogane e il secondo per tutti gli altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Le Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato dovranno aver cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 1997, di adottare opportune iniziative per consentire alle stesse di provvedere all'immissione dei dati nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato non oltre il termine del 31 marzo 1997.

Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considererà " inadempienti" tutti gli Uffici per i quali non risulti inserita la contabilità.

Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, è necessario che anche i mod. 98 C.G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato.

2) Modello " estratto 97 C.G. situazione passaggi "

Il modello " estratto 97 C.G. situazione passaggi " viene prodotto dal Sistema informativo, a partire dal 1° aprile 1997, con la funzione **DABN.**

Le Ragioneri centrali competenti potranno così conoscere, in tempo reale, i passaggi registrati dalle Ragionerie regionali e provinciali. Quanto poi alle Ragionerie periferiche, le stesse dovranno provvedere necessariamente alla preventiva verifica della compensazione dei passaggi - di intesa con le corrispondenti Ragionerie - prima dell'inserimento dei dati nel Sistema informativo, con particolare attenzione affinchè i movimenti trovino evidenziazione contabile nella medesima categoria dei beni e nello stesso esercizio.

Si fa presente infine che, per effettuare tutte le operazioni relative alla rendicontazione automatizzata del Conto generale del patrimonio, ed in particolare quelle per i beni mobili, si

provvederà utilizzando le funzioni riportate nell'apposito manuale tecnico, riassuntivo delle Istruzioni sui servizi di automazione, che è in dotazione alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali.

3) Modello " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ".

Entro il termine improrogabile del 30 aprile 1997, in deroga a quanto previsto dalla circolare n. 8 sopracitata, le Ragionerie regionali e provinciali avranno cura di inviare alla competente Ragioneria centrale, unitamente al modello " estratto 97 C.G." di cui al punto 2, il modello 97 C.G. - Riassunto delle variazioni (da richiedere con l'unica funzione DABI, limitatamente al solo riepilogo), debitamente convalidato a firma del direttore.

B) *Contabilità dei beni immobili.*

Per consentire la contabilizzazione, in sede consuntiva, di tutte le variazioni riguardanti i beni immobili patrimoniali, nulla è innovato per effetto dell'automazione del prospetto riepilogativo ex mod. 50 - *bis* relativo alle entrate del capo VII.

Le Ragionerie provinciali dello Stato devono compilare, ai fini del Conto patrimoniale dello Stato, il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni patrimoniali - di cui, a tale scopo, ogni anno vengono loro inviati alcuni esemplari dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984.

Pertanto tutte le Ragionerie centrali presso le Amministrazioni che hanno in carico beni immobili, devono attenersi alla classificazione prevista dal predetto decreto ministeriale, allo scopo di acquisire dati omogenei da utilizzare per la compilazione del suddetto Conto generale del patrimonio.

Le Ragionerie provinciali devono trasmettere tempestivamente i suddetti prospetti relativi alla situazione dei beni patrimoniali, nonchè i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni stesse sia le provenienze o destinazioni dei beni.

In particolare, il carico derivante da lavori effettuati o da immobili costruiti dalle Amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici, deve anche risultare da appositi elenchi da produrre contestualmente alla Ragioneria centrale presso le Amministrazioni predette e a quella presso il Ministero delle finanze.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonchè degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall' Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod. 91 C.G. (ex 141) nella colonna denominata " Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna " e ") ";

b) mod. 16 C.G. (ex 83), rigo B;

c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1) l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 (ex mod.50-*bis*) ripartito tra competenza e residui;

2) il mod. 16 C.G. (ex 83), rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 198 colonna 7;

3) il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verifichino, é necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure al discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Si ritiene, altresì, opportuno aggiungere che i proventi delle vendite ordinarie di beni immobili dello Stato devono essere fatti affluire ai capitoli di entrata 4003 e 4005 (quest'ultimo limitatamente ai beni situati all'Estero) del capo VII e non al capitolo 4010; in quest'ultima eventualità si prega voler apportare tempestivamente le dovute rettifiche.

Inoltre, si invitano le Ragionerie provinciali dell Stato interessate a voler corrispondere notizie circa le iniziative intraprese per la sistemazione dei crediti arretrati che da tempo figurano senza variazione tra i residui attivi dei capitoli 2601 e 4003.

Infine, si richiama l'attenzione delle Ragionerie provinciali dello Stato e della Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze sul contenuto della circolare n.11 del 6 febbraio 1996 concernente: " Patrimonio immobiliare dello Stato. Acquisizione al Sistema informativo "; si segnala con l'occasione che è in corso di emanazione la circolare che dovrà dare attuazione alla seconda fase del programma di intervento prevista dalla succitata circolare n. 11, al fine di giungere ad una completa informatizzazione delle scritture contabili in possesso delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.

Il Ministro: CIAMPI

Allegato n. 1

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

25 novembre 1996 - Termine ultimo per l'inoltro alle Ragionerie competenti dei titoli di spesa (salvo che per stipendi o titoli da commutarsi in quietanza di entrata, ecc.).

30 novembre 1996 - Termine per l'emissione di buoni di prelevamento in contanti sugli ordini di accreditamento.

6 dicembre 1996 - Termine ultimo per l'inoltro da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa alla Direzione generale del tesoro - Servizio II (Div. 2).

16 dicembre 1996 - Termine ultimo per l'aflusso alle Sezioni di tesoreria provinciale dei titoli di spesa.

20 dicembre 1996 - Termine per l'accertamento, da parte dei funzionari delegati, di rimanenze di importi inferiori alle L.10.000 sulle rispettive aperture di credito, al fine della comune estinzione.

- **Termine per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali può essere operato il trasporto.**
- **Termine anche per l'invio alle Sezioni di tesoreria provinciale di:**

1) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni, il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiore alle lire 10.000 di cui alla lettera F) del paragrafo 2° - Spese da sistemare.

2) ordinativi tratti sulle contabilità speciali e altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche (ordini di pagamento di "spesa fissa", mandati per il pagamento di interessi maturati sui depositi definitivi della Cassa depositi e prestiti, ecc.).

22 dicembre1996 - Termine per l'emissione, da parte dei funzionari delegati, dei titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata estintivi delle aperture di credito con partite residuali a L.10.000.

31 dicembre1996 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi (trasportati) emessi nell'esercizio precedente.

- Chiusura dell'anno finanziario.

5 gennaio 1997 - Termine per la compilazione e la trasmissione agli Uffici che amministrano le entrate erariali, degli elenchi mod.55 T e 55 T (riepilogo) per i versamenti avvenuti nell'esercizio 1996 (competenza e residui), da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale.

10 gennaio 1997 - Termine per l'invio, alle Ragionerie centrali presso i vari Ministeri ed alla Direzione Generale del Tesoro - Sezione II (Div. V), della contabilità amministrativa delle entrate da parte degli Uffici interessati.

- Termine ultimo per far pervenire alle Sezioni di tesoreria, provinciale da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare.
- Termine per la restituzione da parte degli Uffici dell'Ente Poste Italiane e di quelli del Registro alle Sezioni di tesoreria provinciale dei mandati individuali e quelli collettivi inestinti.
- Data di inizio per la restituzione da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale alle Amministrazioni emittenti, per il tramite delle competenti Ragionerie, degli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale o assimilate per i quali non è stato richiesto il trasporto entro la predetta data.

15 gennaio 1997
- Termine per l'inoltro, alla Corte dei conti, da parte delle Direzioni provinciali del tesoro, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio.
- Termine per la restituzione, da parte degli Uffici dell'Ente Poste Italiane e di quelli del Registro, alle Sezioni di tesoreria provinciale degli ordinativi diretti collettivi rimasti parzialmente insoluti al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione.

20 gennaio 1997
- Termine per l'elaborazione, da parte della Banca d'Italia e della Tesoreria centrale dello Stato, della raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi dei titoli da trasportare.
- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni, dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre.
- Termine per l'inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate sedi di estrazione del lotto, dell'elenco in duplice esemplare degli ordini del lotto inestinti alla fine dell'esercizio e di quelli già trasportati ed ugualmente inestinti.
- Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, alle competenti Ragionerie dell'elenco degli ordinativi diretti per i quali non debba effettuarsi il pagamento perché colpiti da perenzione.

25 gennaio1997
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti Amministrazioni e Ragionerie, dei rendiconti delle aperture di credito relativamente al II semestre.

31 gennaio 1997
- Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni provinciali del tesoro alle Ragionerie centrali, degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio e di quelle andate in perenzione amministrativa.
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.
- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti Ragionerie, degli elenchi 62 C.G. delle spese delegate insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio e da trasportare al nuovo esercizio.

5 febbraio 1997 - Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Sezioni di Tesoreria provinciale: 1) alla Corte dei conti, degli ordini di accreditamento concordati, chiusi, ridotti o annullati, completi del mod. 34 C. G. (ordinativi inestinti); 2) alle Ragionerie competenti ed alle Amministrazioni emittenti, di una copia del suddetto mod. 34 C. G.

10 febbraio 1997 - Termine per l' inoltro, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale:1) ai funzionari delegati, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio; 2) ai funzionari delegati titolari di contabilità speciali, per l'annullamento, degli ordinativi tratti sulle stesse contabilità rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; 3) alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti.

15 febbraio 1997 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle competenti Ragionerie, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio.

- Termine ultimo per l'invio, da parte dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili - mod. 98 C.G., alle competenti Ragionerie centrali per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie regionali o provinciali per gli uffici periferici.
- Termine ultimo per la trasmissione alle competenti Ragionerie, da parte dei consegnatari - **che si sono avvalsi della proroga dei termini per il completamento delle operazioni di rinnovo degli inventari di cui alla circolare n. 48/ 1996** - dei documenti indicati al secondo capoverso di pagina 19 (Paragrafo IV - Nuovo inventario) della circolare n. 88/94.

15 marzo 1997 - Termine per l'effettuazione delle prenotazioni di variazioni nell'imputazione di versamenti , nonché di quelle che comportano riduzione nell'importo o annullamento.

31 marzo 1997 - Termine ultimo per l'immissione al Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili da parte delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali.

- Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle competenti Ragionerie, del rendiconto supletivo dei pagamenti disposti sulle aperture di credito non ancora erogate alla chiusura dell'esercizio.
- Termine per il versamento in tesoreria, da parte dei funzionari delegati, delle somme residuate e non utilizzate alla chiusura del rendiconto suppletivo.
- Termine per eventuali richieste di variazioni nella imputazione di versamenti da parte delle Ragionerie interessate alla Direzione Generale del Tesoro - Servizio II (Div. V) e per l'acquisizione da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale degli originali delle quietanze da variare.
- Termine ultimo per l'inoltro alle competenti Ragionerie, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale,delle comunicazioni dei titoli di spesa in limite di perenzione pagati in tempo utile.

1° aprile 1997	- Data di inizio per richiedere al Sistema informativo della R. G. S. la stampa del modello " estratto 97 C.G. situazione passaggi " da parte delle Ragionerie regionali e provinciali.
15 aprile 1997	-Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Sezioni di tesoreria provinciale, del prospetto degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti.
20 aprile 1997	- Termine ultimo per eseguire, da parte delle Sezioni di tesoreria provinciale, le variazioni autorizzate dalla Direzione Generale del Tesoro-Servizio II (Div. V).
30 aprile 1997	- Termine ultimo per l'invio alle Ragionerie centrali, da parte delle Ragionerie regionali e provinciali, dei modelli relativi alla contabilità dei beni mobili " estratto 97 C.G. situazione passaggi" e " 97 C.G. - Riassunto delle variazioni ".

ALLEGATO N.2

MODELLI RICHIAMATI NEL TESTO

mod. 55 T. - Elenco descrittivo delle quietanze dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale da ciascun agente e debitore, distintamente per capitoli di entrata.

mod. 55 T. "Riepilogo" - Riepilogo dei versamenti, predisposto a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, distintamente per capi, capitoli, articolo.

mod. 59 T. (allegati A/B) - Versamenti per entrate di bilancio e fuori bilancio distinti per capi e per capitoli.

mod. RS-11-UK-0007 - Prospetto riepilogativo della contabilità delle entrate.

mod. 100 T. - Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui.

mod. 89 T. - Schede di contabilità speciale tenute dalla Banca d'Italia.

mod.32-*bis* C.G. - Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo.

mod. 62 C.G. - Elenco delle spese variabili, d'ordine e obligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

mod. 31 C.G. - Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

mod. 31- *bis*. C. G. - Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

mod.31- *ter* C.G. - Elenco degli ordinativi estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

mod.31-*quater* C.G. - Buono speciale su ordine di accreditamento.

mod.31-*quinquiès* C.G - Ordine di prelievo su buono speciale.

mod. 15 C.G. - Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti al 31 dicembre.

mod. 14 C.G. - Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

mod. 34 C.G. - Ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti.

mod. 108 C.G.	- Eventuali variazioni negative desunte dai mod.34 C.G.e mod.31-*bis* C.G. da comunicare alle Ragionerie competenti, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale.
mod. 63 C.G.	- Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio.
mod. 91 (ex 141)	- Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.
mod. 16 (ex 83)	- Riassunto delle scritture delle vendite.
mod. 198.	- Registro che riassume i dati comunicati dagli Uffici demaniali mediante i resoconti annuali mod. 197, relativamente alle operazioni fatte e da farsi circa le affrancazioni di canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni e alla riscossione di capitali, mutui redimibili.
mod. 93 C.G.	- Prospetto per " categoria" delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili, del singolo ufficio consegnatario.
mod. "97 C.G. Riassunto delle variazioni"	- Prospetto meccanografico, prodotto in forma sintetica nella parte del solo riepilogo, riguardante le variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili per Amministrazione/categoria.
mod. "Estratto97C.G. .situazione passaggi"	- Elenco, prodotto in via automatica, riepilogativo per Amministrazione/categoria delle contabilità dei soli Uffici consegnatari che sono stati interessati da trasferimenti di beni mobili.

96A7572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 15 novembre 1996

Dollaro USA	1516,73
ECU	1932,01
Marco tedesco	1006,66
Franco francese	297,87
Lira sterlina	2526,57
Fiorino olandese	897,63
Franco belga	48,852
Peseta spagnola	11,961
Corona danese	262,16
Lira irlandese	2527,33
Dracma greca	6,373
Escudo portoghese	9,958
Dollaro canadese	1133,24
Yen giapponese	13,662
Franco svizzero	1188,94
Scellino austriaco	143,05
Corona norvegese	239,65
Corona svedese	228,86
Marco finlandese	334,30
Dollaro australiano	1197,00

96A7681

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 Mod. 241 D.P. — Data: 30 gennaio 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Cattaneo Della Volta Corrado, nato a Catania il 16 febbraio 1953. — Titoli del debito pubblico: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data di prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

96A7302

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'aggiornamento 1996 al formulario nazionale della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Con decreto 29 agosto 1996 è stato approvato il testo dell'aggiornamento 1996 al Formulario nazionale della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Detto aggiornamento, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7602

Avviso relativo alla pubblicazione del quarto supplemento (1996) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Con decreto 3 ottobre 1996 è stato approvato il testo del quarto supplemento (1996) alla IX edizione della «Farmacopea ufficiale» della Repubblica italiana.

Detto supplemento, pubblicato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entra in vigore, secondo quanto stabilito nel richiamato decreto, il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7603

Revoche di registrazioni di presidi medico chirurgici

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi medico chirurgici.

Decreto n 800.F.1/D/R P 67/D8 del 7 novembre 1996

DESYL liquido disinfettante - registrazione n. 6 870.

IODOSEPTIC liquido disinfettante, confez. 30, 100, 250 ml - registrazione n. 8 819.

ASEPTIL liquido - registrazione n 15 214

LACTACYD antisettico emulsione - registrazione n 11.324.

LACTACYD antisettico sapone - registrazione n 16 541.

LACTACYD antisettico G sapone - registrazione n. 16.540.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Maggioni S p a., titolare della registrazione

Decreto n. 800.F 1/D/R P 68/D7 del 7 novembre 1996

VALDAF3 dentifricio disinfettante, confezione da 50, 100, 150 ml - registrazione n. 7 068.

VALDAGOLA, 10 gomme da masticare da 3,5 g - registrazione n 11 698

VALDADENT1, 10 gomme da masticare da 3,5 g - registrazione n 11 702.

Motivo della revoca. rinuncia della ditta Valda laboratori farmaceutici S p a , titolare delle registrazioni.

Decreto n 800.F 1/D/R P 21/D9 del 7 novembre 1996

IODOSAN gel fluoro 3 young, confezione da 50, 75, 100, 125 ml - registrazione n. 15.635.

IODOSAN fluoro antitartaro, confezione da 50, 75, 100, 125 ml - registrazione n 15 975

IODOSAN fluoro denti sensibili, confezione 50, 75, 100, 125 ml - registrazione n. 16 979.

DENTALINK IODOSAN pasta adesiva, tubo da g. 50 - registrazione n. 17.507.

DENTALINK IODOSAN cpr. effervescenti, astuccio 32 compresse - registrazione n. 17.508.

DENTALINK IODOSAN polvere adesiva - flacone g. 30, 50 - registrazione n. 17.509.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham S.p.a , titolare della registrazione.

96A7600

Revoche di registrazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.19/D36 del 7 novembre 1996

LORESTAT, 28 capsule 200 mg - A.I.C. n. 027190026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.92/D35 del 7 novembre 1996

ALREDASE, 28 capsule gelatina dura 200 mg - A.I.C. n. 027189024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wyeth S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.63/D37 del 7 novembre 1996

UNOPROST, 14 compresse divisibili 10 mg - A.I.C. n. 028652030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.7/D34 del 7 novembre 1996

INSULINA MONOCOMPONENTE NOVO:

lenta MC, flac. 400 UI 10 ml - A.I.C. n. 009693021;

MC ultralenta, flac. 400 UI - A.I.C. n. 009693033;

rapitard MC, flac. 400 UI 10 ml - A.I.C. n. 009693045.

GLUCAGONE, flac. liof. 1 mg + 1 ml in siringa - A.I.C. n. 021751019.

Ditta Novo Nordisk.

Motivo della revoca: prodotti con principio attivo di origine bovina.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.99/D33 del 7 novembre 1996

INSULINA LILLY:

NPH 400 U 10 ml - A.I.C. n. 004091043;

ZN prot. 400 U 10 ml - A.I.C. n. 004091068;

lenta 400 U 10 ml - A.I.C. n. 004091094.

Ditta Ely Lilly.

Motivo della revoca: prodotti con principio attivo di origine bovina.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A7601

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 0 0 9 6 *

L. 1.400